

Commissione nazionale per la formazione continua

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'art. 2, commi 357 e 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, in base al quale la Commissione nazionale per la formazione continua è costituita nella composizione individuata nell'Accordo Stato - Regioni del 1° Agosto 2007 che modifica l'art. 16-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, i contributi alle spese previsti all'art. 92, comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenas ai fini della copertura dei relativi oneri, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 12 aprile 2011 che ha istituito il Gruppo di lavoro "dossier formativo" per la sperimentazione del dossier, individuale e di gruppo, in considerazione della rilevanza di tale strumento come mezzo di pianificazione e programmazione della formazione dei professionisti sanitari, nello sviluppo del programma nazionale ECM;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 17 luglio 2013 che ha ricostituito il Gruppo di lavoro "dossier formativo" per dare seguito alla sperimentazione del dossier, individuale e di gruppo, con l'obiettivo di associare tale strumento a specifici obiettivi professionali indicati dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 10 ottobre 2014 che ha dato avvio ad una nuova fase di sperimentazione del dossier formativo, aperta a tutti i professionisti sanitari, dettandone le linee guida;

VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 27 gennaio 2016 che ha ricostituito il Gruppo di lavoro "dossier formativo" per l'implementazione del dossier, individuale e di gruppo, al fine di garantirne il funzionamento e l'operatività;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 in materia di dossier formativo che ha definito principi e linee guida validi per il triennio formativo 2017/2019 con riferimento all'implementazione del dossier formativo individuale e di gruppo;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute ed in particolare l'art. 29 che definisce il dossier formativo;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017 che ha modificato la delibera della stessa Commissione nazionale del 4 novembre 2016 in tema di dossier formativo individuale e di gruppo per il triennio formativo 2017/2019;

VISTO il Decreto Ministeriale del 17 aprile 2019 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 luglio 2019, ha deciso di modificare il paragrafo 3, lettera A della delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017, stabilendo che il professionista sanitario abbia diritto ad un bonus crediti assegnato nel triennio 2017-2019 qualora costruisca un dossier individuale ovvero sia parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato anche nell'ultimo anno del triennio formativo 2017-2019;

CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della medesima seduta del 25 luglio 2019, ha deciso di aumentare il valore del bonus crediti assegnato nel triennio 2017-2019 per la sola costruzione del dossier formativo, individuale e di gruppo, da 10 a 30 crediti formativi, fermo restando quanto disposto dalla delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017 in riferimento al bonus crediti previsto per il triennio successivo al 2017-2019;

DELIBERA

Il bonus previsto al paragrafo 3, lettera A della delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 14 dicembre 2017, relativo alla sola costruzione del dossier formativo, individuale e di gruppo, da parte dei professionisti sanitari e dei soggetti abilitati di cui alla lettera B)

Commissione nazionale per la formazione continua

è pari a 30 crediti formativi per il triennio 2017/2019. A tale bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, avrà diritto il professionista sanitario che costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel corrente triennio.

Il bonus complessivo relativo al dossier formativo, individuale e di gruppo, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, come risulta dalle modifiche, è quantificato nella misura di 50 crediti formativi di cui 30 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo, nel secondo o nel terzo anno del corrente triennio. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora esso sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Roma, 25 luglio 2019

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Olinda Moro)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

F. TO

